

## MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE<sup>1</sup>

[Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”](#), convertito con [Legge 24 aprile 2020 n. 27](#)

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b> (art. 19)	<p>Il Fondo d'Integrazione Salariale, per i lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti, eroga un'integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>9 settimane + 3 mesi, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex “zona rossa”<sup>2</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>
<b>Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</b> (art. 19-bis)	<p>I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Coronavirus possono rinnovare o prorogare dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.</p>	<b>La misura è operativa</b>	

<sup>1</sup> Attenzione: trattasi di materia complessa e in continua evoluzione per questo vi invitiamo a segnalarci eventuali integrazioni.

<sup>2</sup> Comuni di Bertinico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Cassa integrazione in deroga</b> (art. 22)	<p>Per i lavoratori dipendenti da imprese fino a 5 dipendenti, eroga un'integrazione salariale in deroga per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di nove settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>nove settimane + tre mesi, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex zona rossa<sup>3</sup> o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p> <p>nove settimane + un mese per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente alle Regioni</p> <p>nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la domanda è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p>
<b>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato</b> (art. 23)	A decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.	<b>La misura è operativa</b>	Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> la deve presentare il lavoratore
<b>Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992</b> (art. 24)	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020	<b>La misura è operativa</b>	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens

<sup>3</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)</b></p>	<p>Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico</p> <p>Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS. Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>
<p><b>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 28)</b></p>	<p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>
<p><b>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art.29)</b></p>	<p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>
<p><b>Indennità lavoratori dello spettacolo (art.38)</b></p>	<p>Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Disposizioni in materia di lavoro agile</b> (art. 39)	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p>	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b> (art.44)	<p>un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro per lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro;</li> <li>-lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;</li> <li>- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;</li> <li>- incaricati alle vendite a domicilio</li> </ul>	<b>In attesa di circolare attuativa dell'INPS</b>	

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa (art. 44-bis)</b></p>	<p>Prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi anche titolari d'impresa che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni ex zona rossa<sup>4</sup>, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.</p> <p>L'indennità è aggiuntiva rispetto all'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>
<p><b>Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46)</b></p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23.02.2020.</p> <p>Durante tale periodo di 60 giorni, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto (come modificato dal Senato).</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	

<sup>4</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex zona rossa</b> (art. 49-bis)</p>	<p>Fino al 02.03.2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei <a href="#">Comuni ex zona rossa</a><sup>5</sup>.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>La modulistica per fare richiesta alle banche è disponibile a questo <a href="#">link</a></p>
<p><b>Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'</b><sup>6</sup> (art. 54)</p>	<p>Fino al 17.12.2020, possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019.</p> <p>Con la conversione in legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p> <p>(cfr. <a href="#">Decreto Attuativo MEF del 25.03.2020</a>)</p>	<p>Occorre compilare e consegnare alla propria banca <a href="#">apposito modulo</a> per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.</p> <p>Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all'indirizzo <a href="mailto:fondosospensionemutui@consap.it">fondosospensionemutui@consap.it</a></p>

<sup>5</sup> Con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'intervento potrà esser esteso a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate.

<sup>6</sup> La disposizione va coordinata con l'art. 12 del D.L. Liquidità che ha ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura</b> (art. 54 - <i>quater</i>)</p>	<p>Sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.</p> <p>Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	
<p><b>«Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia</b> (art. 56)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non potranno essere revocati dalle banche/intermediari finanziari;</li> <li>• proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali;</li> <li>• sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti.</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec</p>
<p><b>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b> (art. 57)</p>	<p>Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.</p>	<p><b>La misura non è operativa</b></p>	<p>In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni</p>

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Sospensione dei versamenti<sup>7</sup></b> (art. 61)	Sono sospesi <sup>8</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• i versamenti delle ritenute alla fonte e assimilati (fino al 30.04.2020);</li> <li>• adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);</li> <li>• versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</li> </ul>	<b>La misura è operativa</b>  (cfr. chiarimenti Agenzia delle Entrate <a href="#">Circolare n.8/e del 3.04.2020</a> )	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
<b>Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020</b> (art. 61-bis)	Anticipata dal 1.01.2021 al 1.01.2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista <a href="#">nell'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019</a> (ad esempio, differimento al 30.09.2020 del termine per la presentazione del Modello 730).  E' inoltre differito al 5.05.2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.	<b>La misura è operativa</b>	

<sup>7</sup> La disposizione deve essere coordinata con l'art. 18 del D.L. Liquidità (vedi *infra*)

<sup>8</sup> In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sull'iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</b> (art. 62)	<p>Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61, è comunque prevista, tra l'altro, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;</li> <li>• Iva;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. <a href="#">Schede tecniche</a> elaborate dalla Federazione e <a href="#">rivolgti all'Associazione territorialmente a te più vicina</a>
<b>Bonus lavoratori dipendenti</b> (art. 63)	Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese	<b>La misura è operativa</b>	I datori di lavoro riconosceranno, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recupereranno tale somme tramite compensazione.
<b>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b> (art. 64)	L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro <sup>9</sup> .	<b>La misura non è operativa</b>	Si attende Decreto del MISE, di concerto con il MEF, per criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta.

<sup>9</sup> Il D.L. liquidità (vedi infra art. 30) ha esteso il credito d'imposta in parola anche per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b> (art. 65)</p>	<p>Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</p>	<p><b>La misura è operativa</b>  (cfr. <a href="#">Circolare n. 8/E del 3.04.2020</a> e <a href="#">risoluzione n. 13/E del 20.03.2020</a> dell'Agenzia delle Entrate).</p>	<p>La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25.03.2020, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18" .</p>
<p><b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b> (art. 68)</p>	<p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020 derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010);</li> <li>• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da 3-<i>bis</i> a 3-<i>sexies</i> D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019).</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020. E' inoltre previsto il differimento al 31.05.2020 del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» (inizialmente previsto per il 28.02.2020) e per il c.d. «saldo e stralcio» (inizialmente previsto per il 31.03.2020).</p>

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Proroga versamenti nel settore dei giochi</b> (art. 69)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga versamento del PREU e del canone concessorio previsti per il 30.04.2020 al 29.05.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione di pari importo fino al 18.12.2020;</li> <li>Per le sale bingo non sono dovuti i canoni concessori fino alla permanenza della sospensione dell'attività causata dall'emergenza sanitaria.</li> </ul>	<b>La misura è operativa</b>	Pagamento entro il 29.05.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020
<b>Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"</b> (art. 72-bis)	Sospensione temporanea, fino al 30.04.2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i Comuni ex zona rossa <sup>10</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	<p>cfr. <a href="#">Delibera 75/2020/R/COM</a> con la quale l'ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e disciplinato le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento</p> <p>Il versamento del canone per le radioaudizioni avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.</p>
<b>Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"</b> (art. 72-ter)	Sospensione di dodici mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei Comuni ex zona rossa <sup>11</sup> con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.	<b>La misura è operativa</b>	INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari (che deve esser stata inoltrata entro lunedì 4 maggio), procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

<sup>10</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.

<sup>11</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b>            (art. 103)</p>	<p>Sospensione, con efficacia retroattiva, dal <b>23.02.2020 al 15.05.2020<sup>12</sup></b> di tutti i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari;</li> <li>• relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;</li> <li>• di notificazione dei processi verbali;</li> <li>• di esecuzione del pagamento in misura ridotta;</li> <li>• di svolgimento di attività difensiva;</li> <li>• per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.</li> </ul> <p>Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	

<sup>12</sup> Il termine è stato esteso al 15.05.2020, sensi dell'art. 37 del D.L. Liquidità.

## MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

### Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Liquidità"<sup>13</sup>

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Finanziamenti garantiti da SACE</b> (art. 1)	<p>Fino al 31.12.2020 SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.</p> <p>Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l'importo del finanziamento, per capitale, interessi ed oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell'80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi.</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento;</li> <li>(ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali;</li> <li>(iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con garanzia dello Stato.</p> <p>Il soggetto finanziatore verificherà poi i criteri di eleggibilità, effettuerà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserirà la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.</p> <p>SACE processerà la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia.</p> <p>Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.</p>

<sup>13</sup> Il testo è all'esame del Parlamento per il consueto *iter* di conversione. I contenuti di seguito riportati potrebbero subire modifiche all'esito dell'esame parlamentare.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</b> (art. 5)	La disposizione differisce l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1.09.2021	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Sospensione termini titoli di credito</b> (art. 11)	<p>La disposizione prevede la sospensione dei termini di pagamento dei titoli di credito (quali ad esempio vaglia cambiari, cambiali e altri), ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020, ed emessi prima della data odierna (data di entrata in vigore del provvedimento). La norma precisa che la sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.</p> <p>Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al 9.04.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.</p>	<b>La misura è operativa</b>	

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia</b> (art. 13)</p>	<p>Si introduce, fino al 31.12.2020, un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, con estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e l'innalzamento dei livelli di garanzia come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;</li> <li>• per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l'intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;</li> <li>• per i finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 25.000 euro, è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100% (il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti <a href="#">all'Associazione territorialmente a te più vicina</a></p> <p><a href="#">Modulo</a> per richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro</p> <p><a href="#">Modulistica</a> per le altre linee di finanziamento</p>

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Sospensione di versamenti tributari e contributivi</b> (art. 18)</p>	<p>Per le imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro<sup>14</sup>, che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente) è prevista la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>• versamenti in autoliquidazione dell'IVA<sup>15</sup>;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.</p>

<sup>14</sup> Le medesime sospensioni sono previste anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50% (secondo gli stessi parametri sopra individuati), e per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31.03.2020.

<sup>15</sup> Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo</b> (art. 19)</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della opzione citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – <a href="#">Risoluzione n. 9/E</a></p>
<p><b>Rimessione in termini per i versamenti</b> (art. 21)</p>	<p>La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PPAA con scadenza il 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020 dal decreto Cura Italia, se eseguiti entro il 16.04.2020.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020</b> (art. 22)	Per l'anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30.04.2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse entro il suddetto termine del 30.04.2020.	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</b> (art. 30)	Il credito d'imposta (pari al 50% su un massimo di 20.000 euro) introdotto con l'art. 64 del D.L. Cura Italia (vedi sopra) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro <b>viene esteso anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale<sup>16</sup></b> e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale <sup>17</sup> .	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	Atteso un decreto del MISE, di concerto con il MEF, per stabilire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
<b>Disposizioni in materia di lavoro</b> (art. 41)	Estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – ai lavoratori assunti fra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Si prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.	<b>La misura è operativa</b>	<a href="#">Istruzioni INPS</a>

<sup>16</sup> Quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

<sup>17</sup> Quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.